



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

DI CONCERTO

**CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL
MINISTERO DELLA SALUTE**

- VISTO** il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 211 in materia di assicurazioni a favore del personale in servizio all’estero;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;
- VISTO** il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n.827, concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, recante “Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 2 comma 1, lett. B), punto 1);
- VISTO** il C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a);
- VISTI** gli “Accordi Successivi” per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze italiane all’estero, C.C.N.L. del 22.10.1997 e del 12.04.2001;
- VISTI** i contratti individuali d’impiego del personale suddetto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”;

- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il D.P.R. del 16 novembre 2018, n.69, registrato dalla Corte dei Conti il 5 dicembre 2018, con il quale all’Ambasciatore Renato VARRIALE, sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni;
- VISTO** il D.M. del 3 febbraio 2017 n.233 e ss.mm.ii. “Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”;
- VISTO** il Decreto n. 5120/1/BIS del 28 gennaio 2020 con il quale il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e materiali ai titolari dei centri di responsabilità per l’esercizio finanziario 2020;
- VISTO** il D.M. 5120/2/BIS del 5 febbraio 2020 con il quale il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione, Ambasciatore Renato VARRIALE, ha attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici di livello dirigenziale della Direzione Generale;
- VISTO** il D.P.C.M. del 31 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale al dott. Andrea Urbani è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione della programmazione sanitaria del Ministero della salute a decorrere dal 28.02.2020;
- CONSIDERATO** che, in base al soprarichiamato articolo 211 del D.P.R. 18/1967, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in alternativa all’assistenza sanitaria assicurata in forma indiretta, provvede al rimborso, nel limite dell’85 per cento, delle spese sostenute - da parte del personale assegnato in servizio in Stati ove non viene assicurata l’assistenza sanitaria in forma diretta ai sensi del summenzionato D.P.R. 618/1980, art. 3, comma 1, lettere a) e c) - per la stipula di una polizza per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, con una o più compagnie di assicurazione individuate d’intesa con il Ministero della salute;
- VISTO** il parere sulle condizioni di polizza chiesto al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con Appunto MAE0113413 del 26 giugno 2018, e il parere tecnico-sanitario espresso dall’Ufficio VIII del citato Ministero con nota della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria n. 0020099 del 4 luglio 2018;
- VISTO** il Decreto a contrarre il D.M. n. 5118/437/bis del 5 luglio 2018 con cui il Direttore Generale pro tempore per le Risorse e l’Innovazione del MAECI ha incaricato l’Ufficio VIII della medesima Direzione Generale di esperire una procedura ad evidenza pubblica in ambito europeo per individuare la Compagnia di Assicurazione incaricata di garantire prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità al personale della P.A. in servizio in stati ove non sia erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta dal Ministero

della Salute, per il periodo dall' 01.01.2019 al 31.12.2021 (Lotto 2 C.I.G. 7564685F87);

- VISTO** il D.M. n. 767/bis del 12 novembre 2018, con cui è stato aggiudicato il Lotto 2 (C.I.G. 7564685F87) della gara sopracitata, riferito al servizio di assicurazione sanitaria per il personale della P.A. all'estero, alla Società RBM Assicurazione Salute S.p.A.;
- TENUTO CONTO** che il suddetto articolo 211 del D.P.R. 18/1967 prevede che debbano essere determinate, con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministero della Salute, le condizioni e le modalità di assicurazione del personale di cui trattasi;
- VISTO** il Decreto n. 518/840 bis del 18 dicembre 2018 del Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione del MAECI, di concerto con il Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, che ha stabilito che le condizioni e modalità di assicurazione per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità per il periodo dall' 01.01.2019 al 31.12.2021 sono quelle di cui alla polizza-convenzione n. 100667 emessa da RBM Assicurazione Salute S.p.A., conformemente ai documenti della gara sopra indicata;
- VISTA** la polizza-convenzione RBM n. 100667, il cui art. 2 stabilisce che l'assicurazione è prestata su base volontaria a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione con sede di servizio all'estero ai sensi dell'art. 211 del DPR 18/1967;
- TENUTO CONTO** della necessità di garantire a tutto il personale del MAECI in servizio all'estero – complessivamente inteso - l'effettivo e immediato accesso alle necessarie cure sanitarie in linea con i Livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO** che in alcuni Paesi extra-UE/SEE in cui vige il regime di assistenza sanitaria indiretta sussiste il rischio che l'accesso alle prestazioni sanitarie, incluse quelle di emergenza o salvavita, risulti precluso a causa dell'elevata onerosità delle spese da anticipare da parte del personale ivi in servizio;
- TENUTO CONTO** che il rischio predetto risulta ancora più elevato al presentarsi di fattori esterni gravi e imprevedibili (quali ad esempio l'attuale crisi pandemica da COVID-19) che richiedono accesso a prestazioni sanitarie d'emergenza o salvavita particolarmente onerose;
- TENUTO CONTO** che, nell'ambito della disciplina dell'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta, l'art. 7 del DPR 618/80 consente alle Rappresentanze diplomatico-consolari l'anticipo in loco delle spese sanitarie sostenute dagli interessati solo nella misura della metà dell'importo complessivo;
- CONSIDERATO** che, proprio per far fronte ai rischi sopra esposti, l'art. 211 del DPR 18/1967 è volto ad offrire, al personale del MAECI in servizio in Paesi in cui non sia erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, una polizza che garantisca prestazioni in assistenza diretta mediante l'accesso ad una rete di strutture

convenzionate, con costi sostenuti direttamente dalla Compagnia di assicurazione senza necessità di anticipo di somme da parte dell'assicurato;

TENUTO CONTO che l'esigenza di offrire una polizza assicurativa con prestazioni in assistenza sanitaria diretta, nei Paesi in cui essa non è garantita dal Servizio sanitario nazionale, riguarda il personale del MAECI complessivamente inteso, compreso quindi il personale a contratto a legge italiana, a cui è applicabile, al pari del personale di ruolo, la disciplina del DPR 618/1980;

TENUTO CONTO che il comma a) dell'articolo 3 del DPR 618/1980 prevede che "alla erogazione dell'assistenza si possa provvedere anche in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale", così come avviene in Canada e negli Stati Uniti dove l'assistenza in forma indiretta risulta di fatto preclusa a causa dell'elevata onerosità delle spese da anticipare da parte dell'interessato;

CONSIDERATO che in altri Paesi diversi da Stati Uniti e Canada il costo per tali convenzioni sarebbe molto oneroso rispetto al numero contenuto dei beneficiari;

CONSIDERATO inoltre che i dipendenti a contratto a legge italiana in servizio nei Paesi extra-UE/SEE (esclusi Canada e Stati Uniti), di cui all'allegato elenco, ammontano a 238 unità e che, trattandosi di una categoria di personale ad esaurimento, tale numero è destinato a ridursi per effetto dei pensionamenti previsti (proiezione dei dipendenti che residueranno in servizio: 2020, 238 unità; 2025, 114 unità; 2030, 46 unità; 2035, 8 unità; 2040, 0 unità).

RITENUTO pertanto opportuno chiarire in tal senso la portata della polizza-convenzione n. 100667 stipulata con RBM Assicurazione Salute S.p.A. ai sensi dell'art. 211, primo comma, del D.P.R. 18/1967,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, al personale a contratto a legge italiana in servizio in quei Paesi ove l'assistenza sanitaria in forma indiretta, ai sensi del D.P.R. 618/1980, risulti di fatto preclusa a causa dell'elevata onerosità delle spese da anticipare da parte dell'interessato e per i quali non sussistono apposite convenzioni sanitarie, è consentito aderire, con decorrenza successiva alla data del presente decreto, alla polizza-convenzione n. 100667 emessa da RBM Assicurazione Salute S.p.A., alle condizioni e modalità di assicurazione richiamate dal Decreto citato interministeriale n. 518/840 bis del 18 dicembre 2018, con diritto al rimborso da parte del MAECI nella misura dell'85 per cento del premio di polizza, così come previsto dall'art. 211, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2

La spesa relativa graverà sul Cap. 1271 p.g. 1 dello Stato di Previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per i competenti esercizi finanziari.

Art. 3

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il visto di competenza.

Roma, 06/07/ 2020

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

**IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

PAESI
ALGERIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BOLIVIA
BRASILE
CAMERUN
CILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
ERITREA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
GERUSALEMME
GIAPPONE
GUATEMALA
INDIA
IRAN
ISRAELE
KENYA
KUWAIT
LIBANO
LIBIA
MACEDONIA DEL NORD
MAROCCO
MESSICO
NICARAGUA
NUOVA ZELANDA
PERU'
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
SENEGAL
SERBIA
SIRIA
SRI LANKA
SUD AFRICA
SUDAN
TANZANIA
THAILANDIA
TUNISIA
TURCHIA
UGANDA
URUGUAY
VENEZUELA
ZAMBIA
ZIMBABWE